

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1127

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BOCCIA**

Modifiche all'articolo 29 e introduzione dell'articolo 29-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di accertamento e riscossione delle imposte, nonché modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, concernente l'aggio dovuto all'agente della riscossione, e all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente la dilazione del pagamento di somme iscritte a ruolo

*Presentata il 3 giugno 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge contiene una nuova disciplina della riscossione, sia in termini di ampliamento del novero degli agenti della riscossione abilitati ad utilizzare il ruolo, sia in termini di nuova remunerazione del servizio (aggio).

Con particolare riferimento all'aggio, inoltre, l'intervento normativo contempera una necessità già in parte recepita dal precedente Governo, il quale, nell'articolo 5 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, aveva previsto che, a partire dai ruoli emessi dal 1° gennaio

2013, fosse ridotto di un punto percentuale (all'8 per cento) l'aggio spettante all'agente della riscossione.

### *Articolo 1.*

La posizione di dominio della società Equitalia Spa era evidente dall'articolo 36, comma 2, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, il quale aveva riservato al solo concessionario pubblico il ruolo, una procedura esecutiva in grado di perseguire obiettivi e risultati in un arco

temporale notevolmente contenuto rispetto ai tempi di cui necessitavano invece gli altri operatori del settore (costretti a utilizzare la procedura più obsoleta dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910).

Per effetto delle recenti modifiche legislative, tuttavia, la procedura del ruolo, per gli enti locali, si esaurirà entro il 31 dicembre 2013, data dalla quale la società Equitalia Spa e le sue partecipate cesseranno *ex lege* di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate degli enti locali. A partire dal 1° gennaio 2014, infatti, i nuovi concessionari del servizio di riscossione potranno avvalersi del solo procedimento di ingiunzione di cui al citato regio decreto n. 639 del 1990.

Il divario tra le diverse modalità di riscossione, peraltro, era stato ancora di più « acuito » se si considera che con il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, erano stati ulteriormente ridotti i tempi di incasso del credito da parte degli agenti nazionali della riscossione (società Equitalia Spa e sue partecipate). Più nel dettaglio, dal 1° luglio 2011, per i rilievi che l'Agenzia delle entrate ha mosso in merito alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'avviso di accertamento deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso (sessanta giorni), all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicato.

Gli avvisi di accertamento, dunque, sono diventati esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica al contribuente e, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è stata affidata in carico agli agenti della riscossione (società Equitalia Spa e sue partecipate) anche ai fini dell'esecuzione forzata.

Così articolata, la filiera per il recupero delle somme contestate dal fisco si è ridotta notevolmente: sono state « cancellate » sia l'iscrizione a ruolo (che avveniva generalmente entro un anno dalla notifica

dell'avviso di accertamento) che la cartella di pagamento (che gli agenti nazionali della riscossione notificavano entro nove mesi da quando i ruoli venivano caricati); a regime, potranno ridursi fino a 150 giorni (a fronte degli attuali due anni) i tempi entro i quali gli agenti della riscossione (loro soli) chiuderanno l'intera procedura di riscossione. La norma richiamata, se appare giusta nella *ratio* (contrastare l'evasione anche attraverso la razionalizzazione o la velocizzazione della procedura di riscossione), ancora una volta mina la libertà di scelta dell'ente locale e, soprattutto, la *par condicio* tra gli addetti alla riscossione.

Il citato decreto-legge n. 78 del 2010, infatti, aveva consolidato la posizione di operatore privilegiato della società Equitalia Spa riscossore unico per l'Agenzia delle entrate (la riscossione è affidata in carico agli agenti della riscossione e non, invece, ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), prescindendo addirittura dall'iscrizione a ruolo delle somme evase. E questo sebbene già prima della riforma la procedura seguita dall'agente della riscossione (quella del ruolo) fosse di gran lunga più snella rispetto a quella (dell'ingiunzione) cui sono invece costretti gli altri esattori.

La recente normativa che ha disposto che la società Equitalia Spa non proceda più alla riscossione coattiva delle imposte locali se, da un lato, non può che accogliere positivamente a livello di concorrenza dall'altro, non avendo esteso l'utilizzo del ruolo anche agli agenti della riscossione locali, rende di fatto gli enti locali sprovvisti degli unici strumenti realmente efficaci nella lotta all'evasione. Molti comuni, infatti, sono o si avviano al dissesto in quanto vi è, prescindendo da fattori economico-sociali relativi al territorio, un'oggettiva difficoltà nella riscossione delle loro entrate, così come si legge in molteplici relazioni che accompagnano le proposte di dissesto.

In tale ottica, quindi, la proposta di estendere l'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 29 del citato decreto-

legge n. 78 del 2010, così da conferire anche ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo n. 446 del 1997 la possibilità di utilizzare il titolo esecutivo dell'avviso di accertamento, mira appunto a ristabilire la *par condicio* non tanto tra gli operatori della riscossione ma, soprattutto, tra lo Stato e gli enti locali, parità tanto agognata ma più volte « legalmente violata » dalla normativa degli ultimi anni.

La proposta, poi, di introdurre l'articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2010, rendendo così esecutivi anche gli avvisi di accertamento in materia di tributi e di entrate degli enti locali, trova la sua *ratio* nel dovere, oggi costituzionalizzato dal titolo V della parte seconda della Carta costituzionale, di non « svuotare » di contenuto il potere impositivo delle amministrazioni locali.

Un particolare riferimento va poi fatto alla modifica alla lettera *e*) del primo comma dell'articolo 29 dello stesso decreto-legge n. 78 del 2010, laddove il riferimento al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, rubricato appunto « Riscossione coattiva », trova giustificazione nel fatto che l'articolo 36, comma 2, del citato decreto-legge n. 248 del 2007 estende l'applicabilità dei capi ivi contenuti, in particolare delle disposizioni in materia di espropriazione (forzata, mobiliare, presso terzi, immobiliare, di beni mobili registrati), anche ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo n. 446 del 1997 (oltre che agli agenti della riscossione: società Equitalia Spa e sue partecipate).

Appare, infine, necessario rilevare ed evidenziare come la presente proposta di legge non abbia alcun impatto sui saldi di bilancio ma, semmai, non potrebbe che avere un ritorno positivo per gli enti locali rispetto alle entrate effettive (cassa) e alle entrate attese (previsionale), con ciò evitando di pesare per mancati incassi sul bilancio statale oltremodo « saturo ».

#### Articolo 2.

In materia di remunerazione della riscossione, si precisa che l'originario arti-

colo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, stabiliva che l'attività degli agenti della riscossione fosse remunerata da un aggio, la cui natura essenzialmente tributaria era unanimemente riconosciuta.

La misura dell'aggio, nel corso degli anni, ha subito rilevanti modifiche; nella versione precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, tuttavia, esso era determinato in una percentuale pari al 9 per cento delle somme iscritte a ruolo rimosse e dei relativi interessi di mora ed era a carico del debitore:

*a*) in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso la restante parte dell'aggio era a carico dell'ente creditore;

*b*) integralmente, in caso contrario.

Più specificamente, la percentuale dell'aggio era calcolata su due voci:

- 1) somme iscritte a ruolo rimosse;
- 2) relativi interessi di mora.

L'articolo 10, comma 13-*quater*, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, nel modificare l'articolo 17, comma 1, ha statuito che, al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, « (...) gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato, da determinare annualmente, in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo rimosse e dei relativi interessi di mora, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che tenga conto dei carichi annui affidati, dell'andamento delle riscossioni coattive e del processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia Spa (...) ».

Dalla lettura della norma appare incerta già l'individuazione degli « addetti » alla riscossione.

Infatti, mentre il legislatore parla genericamente degli agenti della riscossione, lasciando intendere che il novellato articolo 17 dovrà essere applicato anche ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo n. 446 del 1997, poi fa riferimento al solo gruppo della società Equitalia Spa.

Un mero errore materiale o piuttosto un *lapsus freudiano* che nasconde un implicito riconoscimento del monopolio di fatto della società Equitalia Spa? Anche nella versione definitiva, il legislatore non ha provveduto alla correzione.

Passando al merito della novella, appare assolutamente aleatorio il criterio di remunerazione individuato dal decreto «salva Italia». Più precisamente, ancorare il rimborso dell'attività degli agenti della riscossione ai costi fissi derivanti dal bilancio implica l'assoluta incertezza circa la somma che il debitore sarà tenuto a pagare; non va inoltre trascurata la circostanza che i bilanci possono essere abilmente e artatamente «gonfiati» proprio al fine di recuperare maggiori somme.

L'unica garanzia prevista dal legislatore, ad oggi, è che gli oneri a carico del contribuente dovranno essere inferiori a quelli in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, cioè inferiori al 9 per cento (oggi 8 per cento).

Un'ultima annotazione va fatta circa la data di entrata in vigore del nuovo articolo 17; quest'ultimo, infatti, dovrebbe applicarsi dopo il 31 dicembre 2013.

Alla luce di siffatte riflessioni, la presente proposta di legge mira a eliminare una serie di irragionevolezza presenti nell'originario articolo 17, comma 1 (allo stato ancora in vigore), e riproposte, amplificate, nel decreto «salva Italia».

In particolare, con la sostituzione della disposizione vigente si è inteso innanzitutto ridurre al 4 per cento la percentuale dell'aggio calcolata sulla voce «somme iscritte a ruolo riscosse». Infatti, la determinazione dell'aggio nella misura unica e fissa dell'8 per cento non tiene minimamente conto della situazione socio-econo-

mica dei singoli ambiti territoriali, ignorando totalmente il divario economico tra nord e sud che, al contrario, il legislatore fiscale ha considerato nell'ambito degli studi di settore (circolare n. 34/E del 2010 dell'Agenzia delle entrate), del nuovo red-ditometro (articolo 22 del citato decreto-legge n. 78 del 2010) e della fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno (articolo 40 del medesimo decreto-legge).

Quanto alla proposta di ampliare i casi in cui l'aggio è a carico del debitore nella misura del 2 per cento, la modifica trova giustificazione nella circostanza che il pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella, come previsto nel già richiamato articolo 17, oltre a non tenere conto della sospensione feriale dei termini, non considera le ipotesi in cui il mancato pagamento dipende dalla sospensione della riscossione disposta dal giudice tributario (articolo 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992) o dalla stessa amministrazione finanziaria (articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973); oppure dipende da cause di forza maggiore (articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 472 del 1997), o da obiettive condizioni di incertezza sull'applicazione della norma tributaria (articolo 9 della legge n. 212 del 2000 sullo Statuto dei diritti del contribuente).

Il proposto emendamento, infine, espunge dal calcolo dell'aggio la voce «relativi interessi di mora».

Al riguardo, si rappresenta che l'indennità di mora (oggi «interessi di mora»), era prevista e disciplinata dall'articolo 194 del previgente testo unico delle leggi sulle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ed era dovuta dal contribuente che non aveva pagato in tutto o in parte la rata dell'imposta.

Al «vecchio» esattore spettava l'indennità di mora sulle entrate per le quali sussisteva l'obbligo del «non riscosso per riscosso».

In sostanza, questi interessi rappresentavano la liquidazione legale anticipata, e

perciò forfettaria, dei danni derivanti all'esattore dal ritardato pagamento, avendo quest'ultimo anticipato le somme iscritte a ruolo.

È chiaro che, con l'eliminazione « dell'obbligo del non riscosso come riscosso » per effetto dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37 (« È abrogato l'articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ed ogni altra disposizione che impone ai concessionari della riscossione, di cui al medesimo decreto, l'obbligo del non riscosso come riscosso »), l'interesse di mora non ha alcuna ragione d'essere, non essendo più l'agente della riscossione tenuto ad anticipare alcuna somma e non subendo, per l'effetto, alcun danno.

La proposta di inserimento del comma 1-bis, dopo il novellato comma 1, è ovvia conseguenza del fatto che, a decorrere dal 1° ottobre 2011, gli avvisi di accertamento di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010 sono diventati esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica, ragione per la quale sono state cancellate sia le iscrizioni a ruolo che le cartelle di pagamento. L'inserimento, infine, del comma 7-quinquies muove dall'esigenza di uniformare la misura dell'aggio, trattenuto dall'esattore che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione, a quella prevista dalla novella per l'attività degli agenti della riscossione in generale.

### Articolo 3.

La crisi economica del sistema, che continua a mettere in crisi un numero sempre più crescente di aziende, impone la necessità di una riflessione circa le modalità di soddisfazione dei crediti vantati dallo Stato nei confronti del « sistema imprese ».

Nell'ottica, quindi, di una definizione bonaria e sostenibile dei debiti erariali e previdenziali a carico delle imprese appare necessario, tra gli altri interventi, rideterminare il periodo di rateizzazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, oggi fissato a 72 mesi.

L'esigenza è quella di ottenere, da parte delle imprese, una facilitazione del pagamento rateale che consenta, aumentando la durata, una liquidità maggiore a soddisfacimento delle spese correnti e, per lo Stato, atteso il maggior tempo concesso dal debitore, una maggiore sicurezza che l'entrata, pur dilazionata, non subirà *stop* critici da *default* che, nonostante il privilegio *ex lege* assegnato, spesso non comportano una reale « cassa » per il bilancio statale.

Si ritiene che il portare la rateizzazione a 120 mesi possa consentire quel giusto compromesso tra le esigenze di cassa delle imprese e le esigenze di riscossione dei propri crediti da parte dello Stato senza che ciò comporti, comunque, modifiche ai cosiddetti « saldi di bilancio ».

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Accertamento e riscossione delle imposte).*

1. Al comma 1 dell'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alle lettere b) e c), dopo le parole: « in carico agli agenti della riscossione », ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: « o ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, »;

2) alla lettera d), dopo le parole: « su richiesta dell'agente della riscossione » sono inserite le seguenti: « o dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, »;

3) alla lettera e), dopo le parole: « l'agente della riscossione », ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: « o i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, », le parole: « previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo » sono sostituite dalle seguenti: « previste dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, » e dopo le parole: « all'agente della riscossione » sono inserite le seguenti: « o ai soggetti di cui al citato articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni »;

4) alla lettera f), dopo le parole: « all'agente della riscossione » sono inserite le seguenti: « o ai soggetti di cui all'articolo

52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, »;

5) alla lettera *g*), dopo le parole: « alle somme affidate agli agenti della riscossione » sono inserite le seguenti: « o ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, » e dopo le parole: « dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione » sono inserite le seguenti: « o ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, ».

2. Al comma 2-*bis* dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: « L'agente della riscossione » sono inserite le seguenti: « o i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, ».

3. Dopo l'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 29-*bis*. — (*Procedure di riscossione coattiva*). — 1. In considerazione della necessità di razionalizzare e accelerare i processi di riscossione coattiva, anche in deroga alle disposizioni vigenti, e in conformità alle disposizioni dell'articolo 20, alle procedure di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza degli enti locali si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le seguenti disposizioni:

*a*) l'avviso di accertamento emesso dall'ente impositore ai fini dei tributi e delle altre entrate degli enti locali e il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi indicati negli stessi atti. L'intimazione ad adem-

piere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui gli importi dovuti sono rideterminati in base agli avvisi di accertamento. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata;

*b)* gli atti di cui alla lettera *a)* divengono esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento dell'ente impositore. L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera *a)*; tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore;

*c)* in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera *a)*, la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e di sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, anche prima dei termini previsti dalle lettere *a)* e *b)* del presente comma. Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove i soggetti di cui al citato articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, dopo l'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera *a)*, vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare

il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera *b*);

*d*) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell'ente impositore fornisce, anche su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento;

*e*) i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera *a*) del presente comma e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procedono all'espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni vigenti in materia di riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dall'estratto dell'atto di cui alla citata lettera *a*), trasmesso ai soggetti di cui al citato articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera *b*) del presente comma, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui i medesimi soggetti ne attestino la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti di cui alla lettera *a*), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. L'avviso perde efficacia decorsi centottanta giorni dalla data della notifica. L'espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo;

*f*) ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, spetta l'aggio, interamente a

carico del debitore, nella misura di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

2. Ai fini della procedura di riscossione di cui al comma 1, i riferimenti contenuti in disposizioni vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera *a)* del medesimo comma 1 e i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in conformità alle disposizioni del medesimo comma 1 ».

#### ART. 2.

*(Misura dell'aggio).*

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio complessivo pari al 4 per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse, che è a carico del debitore nelle seguenti misure:

*a)* nella misura del 2 per cento delle somme iscritte a ruolo in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella esattoriale, tenendo conto della sospensione feriale. In tal caso, la restante parte del 2 per cento è a carico dell'ente creditore;

*b)* nella misura del 2 per cento delle somme iscritte a ruolo in caso di pagamento anche oltre il sessantesimo giorno, ove la sospensione della riscossione sia disposta dal giudice tributario o dalla stessa amministrazione finanziaria, locale

o previdenziale, ovvero in caso di forza maggiore o in caso di obiettive situazioni di incertezza sull'applicazione della norma tributaria, previdenziale o dei tributi locali. In tal caso, la restante parte del 2 per cento è a carico dell'ente creditore;

c) nella misura del 4 per cento in tutti gli altri casi »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Relativamente agli avvisi di accertamenti emessi dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni previsti dall'articolo 29, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, l'aggio va calcolato, nelle percentuali di cui al comma 1 del presente articolo, sugli importi indicati negli stessi avvisi di accertamento »;

c) il comma *7-bis* è sostituito dal seguente:

« *7-bis*. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta l'aggio di cui al comma 1 »;

d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *7-quater*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso in cui la riscossione coatta sia svolta in proprio dall'ente locale o sia affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

*7-quinquies*. Nelle ordinanze-ingiunzioni di cui all'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'aggio è trattenuto dall'esattore nelle percentuali di cui al comma 1 del presente articolo, ridotte del 50 per cento ».

## ART. 3.

*(Dilazione del pagamento di somme iscritte a ruolo).*

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « di settantadue rate mensili » sono sostituite dalle seguenti: « di centoventi rate mensili »;

b) al comma 1-*bis*, le parole: « a settantadue mesi » sono sostituite dalle seguenti: « a centoventi mesi ».

